

Nuovo statuto in seguito alle variazioni obbligatorie apportate per effetto del D.LGS N. 117/2017.

Articolo 1 – DENOMINAZIONE – FORMA GIURIDICA – DURATA – SEDE

L'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) - ODV, di Piedimonte Matese, con ininterrotta attività dal 1990, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con rogito del Notaio dott.sa Concetta Palermiti di Santa Maria Capua Vetere, rep. N. 16440/811 del 3 maggio 1990, registrato a Caserta il 22 maggio 1990 al n. 3674, conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Volontariato" ODV ed agisce in conformità e nei limiti del D.Lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.

L'Associazione "AVO – ODV", ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede in Piedimonte Matese presso l'ospedale Ave Gratia Plena ed è associata all' AVO regionale e alla FEDERAVO, condividendone i principi ispiratori.

L'Associazione "AVO di Piedimonte Matese -ODV" esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui 5. Comma 1, lettera C del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 -- FINALITA' – DISPOSIZIONI GENERALI

L'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) - ODV :

- a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per i fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse, offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- f) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.



Art. 3 -- ASSOCIATI.

L'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) - ODV, è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo statuto e il regolamento e che intendano svolgere un servizio qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento associativo, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata e organizzata.

I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Esecutivo; avverso la non ammissione è garantito all'interessato il ricorso all'Assemblea.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Esecutivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega.

Art. 5- CONTABILITA

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio esecutivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.

I bilanci devono restare depositati, presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

.

Art. 6 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Esecutivo;
- Presidente;
- Collegio dei revisori dei conti;
- Collegio dei Probiviri;

L'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 12 del presente statuto)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.



Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.

Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo
- approva il programma di attività proposto dal consiglio esecutivo;
- approva il bilancio preventivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva le richieste di modifica statutaria o di scioglimento di cui all'art. 17;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria con maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Segretario dell'Associazione.



Art. 8 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO

E' composto da 5 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e 1 o 2 vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore, anche all'infuori dei suoi componenti;
- in genere provvede a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 7 e 8 .

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

E' composto da 3 membri ed elegge fra essi il Presidente.

Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.

Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e seguenti del CC.

I revisori possono essere anche esterni all'Associazione.

Art.11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

E' composto da 3 membri di cui 1 – di norma – esterno all'Associazione, ed elegge fra essi il Presidente.

E' investito, su proposta del consiglio esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo articolo 16.

Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile.



Articolo 12 – L'organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.

3. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I

ART. 13 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE.

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria.

il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri, della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

ART. 14- NORME RIGUARDANTI GLI INCARICHI SOCIALI.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati.

Il Presidente può essere rieletto una sola volta e i consiglieri due volte consecutivamente.

Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari.



Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo o del collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il consiglio esecutivo e meno di 2 per il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancor prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA.

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, l'AVO - OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra enti del terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 16- QUOTA SOCIALE

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Perdono la qualità di socio;

- coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo non esplicano, almeno per un anno, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;



- coloro che, in base a determinazioni del Consiglio Esecutivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

In attesa della decisione, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) - ODV, di Piedimonte Matese, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI.

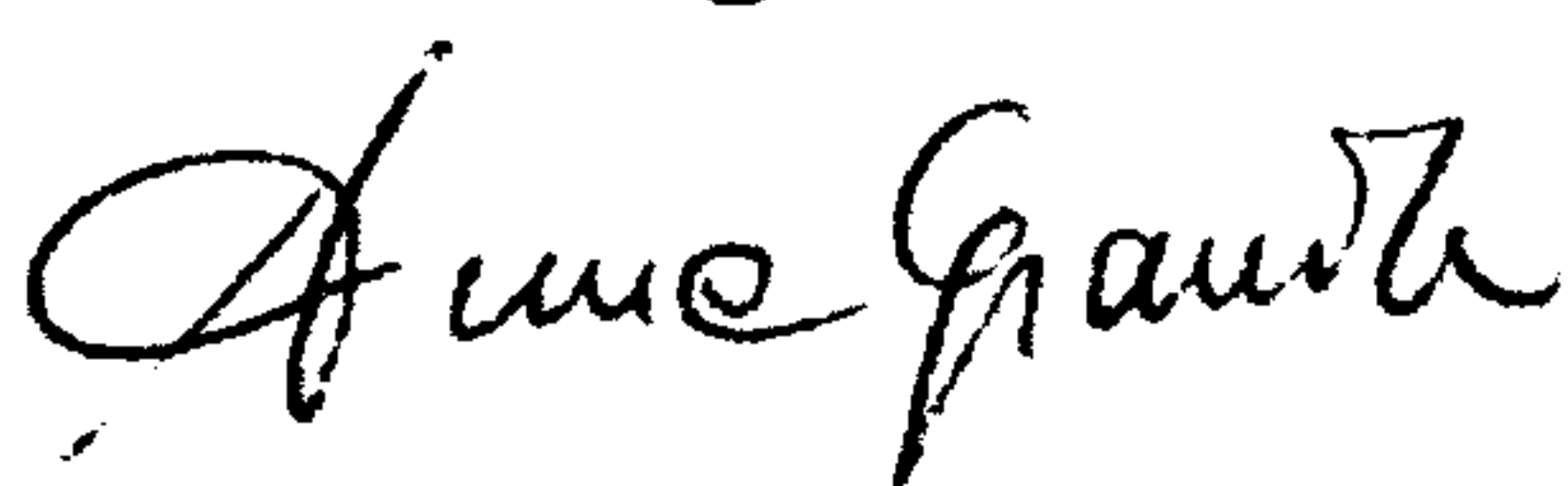
L'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto è condizione indispensabile per poter utilizzare il logo A.V.O - ODV.

Atto esente da bollo e registro ai sensi del D.Lgs. n. 117/ 2017.

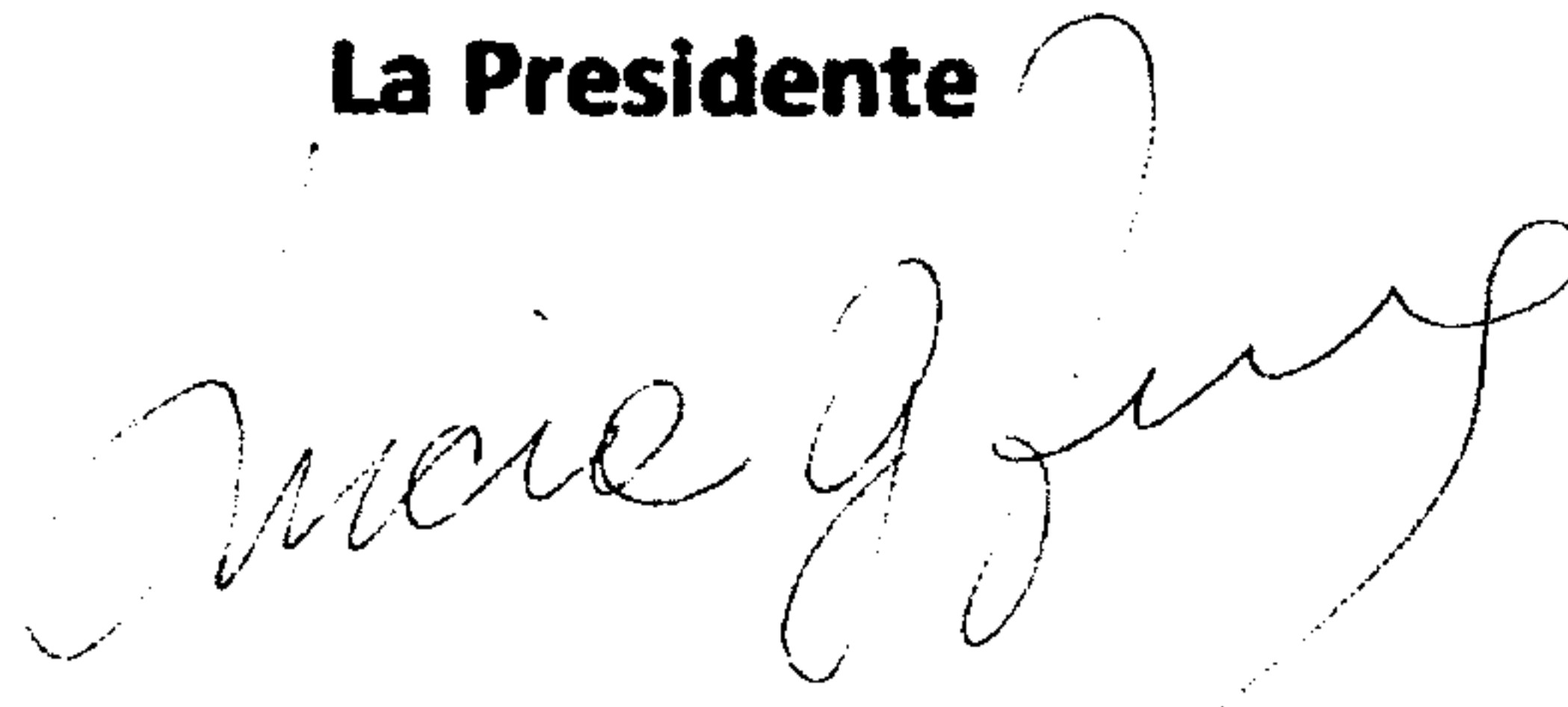
Il presente statuto approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AVO - ODV di Piedimonte Matese in data 30 marzo 2019, ne sostituisce il precedente.

Piedimonte Matese, 30 marzo 2019

La Segretaria



La Presidente



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

